

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente integralmente garantita da pegno Cash Transformer

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
 Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 - Roma Tel +390647021- <http://www.bnl.it>
 Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
 Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INTEGRALMENTE GARANTITA DA PEGNO

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo indeterminato o determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare in conto corrente oltre la disponibilità fino ad una cifra concordata, a fronte della garanzia data dalla costituzione in pegno presso la Banca di titoli/prodotti finanziari, per un valore corrispondente. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Il pegno è indivisibilmente costituito a garanzia di tutte le somme che, per capitale, interessi e ogni altro accessorio, anche fiscale, saranno dovute alla Banca in dipendenza della apertura di credito concessa, incluse eventuali proroghe ed utilizzi oltre i limiti dello scoperto accordato ovvero intervenuti dopo la scadenza del termine stabilito.

Ogni qualvolta il valore dei titoli diminuisce di almeno un decimo rispetto a quello della data di costituzione del pegno, il Cliente si impegna a reintegrare la garanzia, a semplice richiesta della Banca ed entro otto giorni dalla stessa, mediante costituzione in pegno di ulteriori titoli e/o valori di gradimento della Banca, oppure mediante versamento della necessaria somma di denaro, che resterà costituita in pegno alle medesime condizioni stabilite per i titoli. In difetto, la Banca potrà, senza ulteriore preavviso, ridurre proporzionalmente il credito concesso oppure procedere alla vendita dei titoli con le modalità indicate in contratto.

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, con preavviso scritto di 5 giorni, la Banca può far vendere i titoli costituiti in pegno, con le modalità specificate in contratto, ed è altresì autorizzata a soddisfare ogni suo credito sul ricavo, salvo ogni altro suo diritto per il recupero dell'eventuale differenza.

Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it; sul sito della banca www.bnl.it e presso tutte le filiali della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE)

Ipotesi indicate da Banca d'Italia* su base annua	Consumatori
	9,07%

(1) I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono alle ipotesi indicate da Banca d'Italia. Nello specifico l'esempio prevede

- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi "C.AF" secondo il valore riportato nel presente documento
- un affidamento in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- una durata pari a tre mesi (poiché il contratto è a tempo indeterminato) con periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale
- un tasso debitore nominale annuo e spese di istruttoria secondo i valori riportati nel presente documento
- nessun altro onere aggiuntivo

La formula per il calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo su base annua è la seguente:

$$ISC = \left[\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right]^t - 1$$

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente l'apertura di credito in conto corrente. Non sono invece incluse le voci di costo connesse all'operatività tipica di conto corrente (ad esempio costi per bonifici o per altre operazioni di incasso e pagamento) rappresentate nel foglio informativo del conto corrente.

FOGLIO INFORMATIVO

Voci di costo					
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Parametro	Spread	
		Tasso debitore per utilizzi autorizzati e garantiti	Euribor 1 Mese	+ 3,000	
		Commissioni			
		Commissione di affidamento (C.A.F.) ¹		2,000%	
		Altre Spese			
		Spese di istruttoria ²			
		Valore dell'importo accordato in euro (scaglione di riferimento)			Costo in euro
		da 0	a 5.000		50
		da 5.000	a 30.000		100
		da 30.000	a 100.000		150
	da 100.000	a 500.000		500	
	da 500.000	e per importi superiori		1600	
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso Nominale	Tasso Effettivo	
		Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato	12,300%	12,879%	
		Commissioni			
Commissione manca fondi ³			Per addebiti fino a euro 20.000 - euro 0,00 Per addebiti di importo superiore a euro 20.000 - euro 12,50 Con un massimo giornaliero pari a - euro 12,50		
Altre Spese					
Altre Spese			Non previste		
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità	Gli interessi creditori e debitori vengono conteggiati e portati in conto con periodicità Trimestrale , ed il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.			

1) La C.a.f. remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per gli interessi. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: Addebito commissione sull'affidamento. = c.af% trimestrale x Importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sull'affidamento trimestrale (indicata nella formula come c.af. % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro. N.B. La commissione sull'affidamento non è attualmente applicabile per motivi di natura tecnica su un numero limitato di clienti poiché gestiti da una piattaforma informatica che la Banca abbandonerà in tempi brevi. Esclusivamente per questa clientela verrà applicata la commissione di massimo scoperto ma modificata opportunamente in ottemperanza alla legge n° 2 del 28 gennaio 2009 e successive integrazioni. Conseguentemente, limitatamente a questa clientela non soggetta alla commissione di affidamento, la commissione di massimo scoperto viene applicata solo nel caso il conto corrente sia affidato e comunque a seguito di utilizzi di durata almeno pari a 30 giorni consecutivi. La periodicità di liquidazione è pari a quella degli interessi per un importo pari alla cms % indicata nel contratto moltiplicata per il massimo saldo scoperto verificato nel periodo. Il valore di c.m.s. % massima, applicata sul saldo debitore massimo registrato nel periodo, è pari allo 0,95%

2) Le spese di istruttoria remunerano al Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate indipendentemente dall'esito della valutazione. L'addebito avviene 1) ogni volta che il Cliente richiede una nuova apertura di credito in C/C o una revisione dell'importo affidato 2) comunque ogni anno per le valutazioni necessarie a gestire la posizione di rischio del Cliente. La determinazione dello scaglione di riferimento rispetto al quale viene calcolata la voce di costo è commisurata, nel caso di cui al punto 1, agli accordati delle sole nuove aperture di credito o di cui il Cliente ha richiesto la revisione, nel caso di cui al punto 2, alla somma totale degli affidamenti del Cliente per i quali le spese di istruttoria sono previste. In questo ultimo caso l'addebito avviene una sola volta per anno anche nel caso il Cliente abbia sottoscritto con la Banca più contratti di fido distinti. I valori delle Spese di istruttoria distinti per Mercato e per fasce di accordato non sono attualmente applicabili per motivi di natura tecnica su un numero limitato di clienti poiché gestiti da una piattaforma informatica che la Banca abbandonerà in tempi brevi. Esclusivamente per questa clientela, che è la stessa alla quale non è applicabile la commissione sull'affidamento,, i valori massimi applicabili sono i seguenti: 0,40% calcolato sull'importo dell'accordato con un minimo 100,00 euro.

3) Il Recupero costi per operazioni effettuate in mancanza di disponibilità remunera la Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare o negare l'operazione. Essa viene applicata per ogni operazione di addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza di disponibilità dei fondi del conto corrente. E' importante notare, a titolo esemplificativo, che un cliente che dovesse avere un saldo contabile positivo pari a 200 €, a seguito di un assegno versato di pari importo o superiore, la cui somma non è ancora disponibile sul conto, vedrà comunque applicato il manca Fondi per effetto di un'operazione di addebito non coperta da liquidità.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno. A titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di recesso, riduzione e di sospensione dell'affidamento può essere esercitata al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:

- gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.

La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dall'affidamento. Il Cliente ha facoltà di recedere dall'affidamento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali operazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale operazione consentita oltre il limite dell'affidamento non comporta l'aumento di tale limite.

FOGLIO INFORMATIVO

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via V. Veneto 119, 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.).

LEGENDA

Commissione sull'affidamento (C.af.)	La C.af. remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per gli interessi. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: Addebito commissione sull'affidamento. = c.af% trimestrale x Importo affidato . A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sull'affidamento trimestrale (indicata nella formula come c.af % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro.
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Consumatore	Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità e in eccesso rispetto al fido utilizzabile.
Spese Istruttoria	E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare le risorse impiegate e le spese sostenute dalla Banca per l'analisi del merito creditizio, valutando la capacità del cliente di adempiere agli obblighi assunti nei termini concessi.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.2 della legge 108/96 (legge sull'usura). Per i valori ed il periodo di applicazione si fa rimando al Foglio Informativo "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura". Il TEGM applicato dalla banca sugli affidamenti non potrà, ai sensi della legge sull'usura, essere mai superiore ai predetti tassi medi.